



**DELIBERAZIONE N° 88 DEL 30/12/2021**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE ADOTTATE NELL'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno 30 (**trenta**) del mese di **Dicembre** alle ore **09:34** (orario di convocazione: 09:30), nella SEDE COMUNALE sala delle adunanze consiliari del Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in **seduta pubblica**, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 37 del vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale", in modalità mista (telematica e in presenza) ai sensi art. 6 Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16.11.2020, per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 20.12.2021 prot. n. 38353, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale".

Risultano presenti sul punto in argomento i seguenti componenti dell'Assemblea:

	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	GIGLIOLI SIMONE	Sindaco	P in sede	
2	GRECO MARCO	Consigliere	P in sede	
3	GASPARRI VITTORIO	Presidente del Consiglio	P in sede	
4	SPADONI ALESSIO	Consigliere	P da remoto	
5	FIASCHI MICHELE	Consigliere	P da remoto	
6	FALASCHI ILENIA	Consigliere	P da remoto	
7	PROVVEDI ERIKA	Consigliere		AG
8	ALESSI LUCIA	Consigliere	P da remoto	
9	MOSCILLO MOIRA	Consigliere	P in sede	
10	PIZZA LUCIO	Consigliere	P da remoto	
11	MORI CRISTIANO	Consigliere	P da remoto	
12	ALTINI MICHELE	Vice Presidente del Consiglio		AG
13	CALVETTI MARIA BEATRICE	Consigliere	P da remoto	
14	FERRARO ROBERTO	Consigliere	P da remoto	
15	GREGORINI FEDERICO	Consigliere	P da remoto	
16	GUAZZINI MANOLA	Consigliere	P in sede	
17	SQUICCIARINI MATTEO	Consigliere		AG

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Sandra Guerrieri, presente in sede.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri: PROFETI GIULIA, MONTANELLI ELISA, FATTORI MARZIA, ARZILLI LOREDANO. Gli Assessori Fattori Marzia e Montanelli Elisa sono presenti in sede; gli Assessori Arzilli Loredano e Profeti Giulia sono presenti da remoto.



Presiede il Presidente Consiglio Vittorio Gasparri.

Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: GRECO MARCO, MOSCILLO MOIRA, GUAZZINI MANOLA.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

### **IL CONSIGLIO**

Premesso che costituiscono entrate di parte corrente, di natura tributaria, anche quelle da imposta municipale propria (IMU), come del resto la ex Imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui la IMU rappresenta una derivazione;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale sia per quanto attiene l'approvazione del bilancio di previsione che la determinazione delle aliquote, queste ultime come dal combinato disposto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", articolo 1, commi da 748 a 754, nonché della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 169;

Precisato che la determinazione delle aliquote e tariffe delle entrate dell'Ente sono parte fondamentale per la formazione del Bilancio di Previsione triennale 2022-2024, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio di parte corrente;

Tenuto conto della normativa IMU attualmente in vigore e delle manovre sulle aliquote consentite dal legislatore ai Comuni;

Ricordato che:

- la prima versione dell'IMU era nata nel 2012, in sostituzione dell'ICI, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e che successivamente il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la versione IMU attualmente in vigore è dovuta all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", la quale all'articolo 1, comma 738 dispone che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione della disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- il suddetto comma 738 sancisce l'abolizione definitiva della TASI e dell'IMU, così come disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, definendone per quest'ultima un nuovo quadro normativo contenuto nella medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a partire dal comma 739 fino al comma 783;

Richiamato l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che nel definire il quadro normativo generale della "nuova" IMU, fissa prima di tutto i capisaldi per l'applicazione del tributo, ossia i soggetti attivi e passivi e i presupposti, come di seguito sintetizzato:



- i commi 740 e 741 definiscono il presupposto del tributo, ed in particolare:
  - il comma 740 afferma che il medesimo è costituito dal "possesso di immobili", analogamente a quanto accadeva con l'IMU versione precedente, nonché ancor prima con l'ICI, escludendo però dal presupposto "il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 (...) salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9";
  - il comma 741 entra nel merito della definizione di ogni fattispecie costituente il presupposto, dando chiara indicazione di cosa si intende per fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area edificabile e terreno agricolo;
  - il comma 742 dà indicazione in merito al soggetto attivo dell'imposta, definendo tale "il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso", e precisa che "l'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio";
  - il comma 743 precisa invece i soggetti passivi dell'imposta, definendo in linea generale tali "i possessori di immobili", ossia "il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi", in continuità con il regime IMU versione precedente, nonché ancor prima con l'ICI, analizzando poi particolari fattispecie di soggetti passivi in continuità con la normativa precedente ed apportando novità relativamente al genitore assegnatario della casa familiare che è soggetto passivo solo in presenza di figli affidati. Lo stesso comma precisa inoltre, innovando rispetto alla precedente disciplina dell'IMU il concetto dell'autonomia della obbligazione;

Premesso che la scacchiera delle aliquote IMU è definita all'interno della Legge 27 dicembre 2019, 160, art. 1, in un gruppo di commi dal 748 al 755, ove nell'ottica di una ridefinizione delle aliquote che tenga conto della riunificazione della IMU e della TASI, versione IUC, viene introdotta un'importante novità di rilievo, caratterizzata dalla possibilità concessa ai Comuni di azzerare, a proprie spese, le aliquote, tranne che per quella dedicata ai fabbricati D, ove vige la riserva a favore dello Stato;

Richiamati in particolare i commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come di seguito riportato:

- *comma 748* consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- *comma 750* consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- *comma 751* consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25%. "A decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU."
- *comma 752* consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;



- *comma 753* consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%, fermo restando che la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato,
- *comma 754* consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- *comma 755* prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Ricordato che ai fini di una corretta applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stati approvati:

- un nuovo regolamento, valevole a partire dall'anno d'imposta 2020, in conformità della citata legge, di cui alla deliberazione n. 41 del 29 giugno 2020 del Consiglio comunale ad oggetto "*Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale propria (IMU 2020). Approvazione*";
- nuove aliquote nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa citata di cui alla deliberazione n. 42 del 29 giugno 2020 avente ad oggetto "*Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2020*";

Ricordato che nell'anno 2021 le aliquote IMU sono rimaste invariate rispetto a quanto deliberato per l'anno di prima attuazione, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 4 febbraio 2021, secondo quanto segue:

<b>Tipologia Immobile</b>	<b>Aliquote IMU 2021</b>
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7)	6 per mille  (detrazione annua € 200,00)
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, e relative pertinenze (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7) locati per uso abitativo con contratto d'affitto registrato	9,60 per mille
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7) concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato secondo quanto previsto dall'accordo territoriale sottoscritto fra le organizzazioni	8,60 per mille



della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative	
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, non locati per uso abitativo con contratto d'affitto registrato e/o concordato	10,60 per mille
Terreni	8,60 per mille
Aree Edificabili	9,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati(cd immobili merce)	1,00 per mille
Altri immobili	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille

Tenuto conto inoltre che, in linea generale la definizione di una manovra finanziaria a livello locale deve tener conto anche delle peculiarità del proprio territorio e delle caratteristiche del proprio tessuto economico, nonché delle politiche finanziarie adottate nel tempo dall'Ente medesimo;

Preccisato che l'Ente nel definire la manovra finanziaria da adottare ai fini IMU deve tenere conto sia dei servizi offerti alla comunità negli anni (nonché ove possibile potenziarli e migliorarli) sia dei servizi da offrire;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 7 dicembre 2021 ad oggetto "Imposta Municipale propria (IMU) anno 2022 – proposta al Consiglio comunale di conferma delle aliquote adottate nell'anno 2021", con cui l'Organo Esecutivo ha proposto a questo Consiglio la conferma della struttura relativa alle aliquote in vigore per l'anno 2021, e che si intende qui recepire;

Valutato opportuno confermare la manovra tributaria in materia di IMU già adottata lo scorso anno al fine di garantire il mantenimento del gettito ordinario dell'entrata connessa al tributo in esame, salvo aggiornare la tassazione riservata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, per i quali il legislatore, ai sensi del comma 751, art. 1 della Legge 160/2019 definisce l'esenzione a decorrere dal 1 gennaio 2022;

Ricordato che il termine generale per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote in materia tributaria da parte degli enti locali, è fissato da:

- legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 169, ove è precisato "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";



- Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Precisato che questo Ente intende approvare il bilancio di previsione, 2022-2024 entro il 31 dicembre 2021, termine canonico fissato dal legislatore;

Ricordato, inoltre, che a partire dall'anno 2020 è mutata la disciplina in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali, e che in particolare:

- *l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."*;
- *il comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;*
- *il comma 15 bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precisa che con decreto del Mef sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15 in modo da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto di dette specifiche tecniche;*

Tenuto conto del Decreto Ministeriale del 20 luglio 2021 emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, con cui:

- sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, meglio dettagliate nell'allegato A del citato DM;
- all'art. 3 è precisato che le suddette specifiche non si applicano *"alle delibere relative all'addizionale comunale IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del*



*testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta";*

Acquisito il parere dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (**allegato B**);

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore "Programmazione e Risorse Finanziarie", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**allegato A**);

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Finanze, bilancio e programmazione" in data 28.12.2021;

Udita la relazione del Sindaco, come da file audio-video in atti;

Presenti n. 14.

Assenti n. 3 (Michele Altini, Erika Proveddi e Matteo Squicciarini).

Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (Roberto Ferraro, Maria Beatrice Calvetti, Federico Gregorini e Manola Guazzini), espressi, in forma palese con voto elettronico, dai n. 14 componenti del Consiglio in presenza e da remoto, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

### **DELIBERA**

Per quanto riportato in premessa che qui si intende totalmente recepito, nell'ambito complessivo della manovra del Bilancio di previsione 2022-2024, ai fini del raggiungimento degli equilibri di parte corrente;

1. Di confermare per l'anno 2022 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvate per l'anno 2021, con l'unico aggiornamento disposto dal legislatore in materia di "beni merce", riportate nel seguente schema:

<b>Tipologia Immobile</b>	<b>Aliquote IMU 2021</b>
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7)	6 per mille (detrazione annua € 200,00)
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, e relative pertinenze (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7) locati per uso abitativo con contratto d'affitto registrato	9,60 per mille
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7) concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato secondo quanto previsto dall'accordo territoriale sottoscritto fra le organizzazioni	8,60 per mille



della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative	
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, non locati per uso abitativo con contratto d'affitto registrato e/o concordato	10,60 per mille
Terreni	8,60 per mille
Aree Edificabili	9,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd immobili merce)	Esenti per legge
Altri immobili	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille

2. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 comma 767, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce, con caricamento sul portale entro il 14 ottobre dello stesso anno.

3. Di incaricare la responsabile dei Servizi Tributarî dell'ente, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:

- trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del presente atto.

4. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di revisione Economico Finanziario (**allegato B**).

5. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (**allegato A**).

### **Indi il Consiglio Comunale**

in considerazione dell'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione entro il mese di dicembre 2021,



con successiva separata votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 14.

Assenti n. 3 (Michele Altini, Erika Provvedi e Matteo Squicciarini).

Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (Roberto Ferraro, Maria Beatrice Calvetti, Federico Gregorini e Manola Guazzini), espressi, in forma palese con voto elettronico, dai n. 14 componenti del Consiglio in presenza e da remoto, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Consiglio  
Vittorio Gasparri

Il Vice Segretario Generale  
Sandra Guerrieri

(atto sottoscritto digitalmente)